Accordo tra il Comune di Castello Cabiaglio, l'Ufficio d'Ambito della Provincia di Varese e Alfa s.r.l. relativo alla definizione degli impegni economici per le opere di ampliamento della rete fognaria acque nere, la realizzazione di una nuova stazione di sollevamento e la posa della condotta in pressione a servizio della stessa in Via San Rocco

L'anno 2020, in data e luogo delle sottoscrizioni digitali

tra

il **Comune di Castello Cabiaglio**, legalmente rappresentato dal Sindaco pro tempore Dott. Galbiati Marco, in esecuzione alla deliberazione n. 11 del 7 giugno 2019 (di seguito anche "**Comune**"),

l'**Ufficio d'Ambito Territoriale Ottimale della Provincia di Varese**, che agisce quale Autorità responsabile del coordinamento del servizio idrico integrato, legalmente rappresentato dal Presidente Dott. Riccardo Del Torchio, in esecuzione del Decreto n. 133/2020 del Presidente della Provincia di Varese (di seguito anche "**Ufficio d'Ambito**" o "**UdA**") e dell'art. 12 dello Statuto dell'Ufficio D'Ambito,

e

la **Società Alfa s.r.l.**, legalmente rappresentata dal Presidente Dott. Paolo Mazzucchelli, in forza della delibera dell'Assemblea dei Soci in data 12/07/2018 (di seguito anche "**Società Alfa**", "**Alfa**" o "**Gestore del S.I.I.**"),

Premesso che:

1. con atto ai rogiti del notaio Rodolfo Brezzi del 10/06/2015 (registrato a Varese il 22/06/2015 al n. 15301 Serie T1) è stato costituito il gestore unico del servizio idrico integrato Alfa s.r.l.. A tale riguardo, la convenzione di servizio prevede espressamente che anche i soggetti non salvaguardati proseguano nella gestione del servizio fino alla piena operatività di Alfa s.r.l.;
2. con deliberazione del Consiglio Provinciale P.V. n. 28 del 29/06/2015 è stato affidato il Servizio Idrico Integrato alla Società Alfa s.r.l., la quale gestisce parte delle infrastrutture idriche e fognarie e impianti di depurazione della Provincia di Varese;
3. il Comune di Castello Cabiaglio, in via transitoria e fino al subentro da parte di Alfa, gestisce il segmento di fognatura;
4. anche dopo il subentro di Alfa s.r.l. nella gestione, il Comune manterrà la proprietà delle reti attuali e in corso di realizzazione (art. 143 D. Lgs. 152/06 e art. 822 e seguenti del Codice Civile - inalienabilità dei beni di proprietà pubblica per il S.I.I.), anche in virtù del presente accordo (art. 7);
5. il gestore Alfa s.r.l. ha comunicato, con prot. ATO n. 3647 del 31 luglio 2020, un preventivo di spesa per le opere in oggetto pari a € 103.954,45 oltre IVA;
6. la società Alfa s.r.l. si è resa disponibile a collaborare con il Comune di Castello Cabiaglio al fine di far eseguire le procedure atte ad effettuare gli interventi summenzionati, secondo quanto stabilito dalla normativa richiamata dal D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.;
7. posto che tali interventi trovano parziale copertura nell'accantonamento del Theta relativo al servizio idrico, quantificato nella nota prot. ATO 2886 del 24 giugno 2020 da parte del Comune di Castello Cabiaglio in € 24.892,41=, suddiviso come segue:

2016	2017	2018
€ 5.548,00	**€ 8.963,76**	**€ 10.380,65**

Il Comune comunicherà, non appena avrà i dati definitivi della fatturazione, anche il theta anno 2019

Considerato che:

a. alla società Alfa s.r.l., cui è stata affidata la gestione del servizio idrico integrato per l'intero ambito della Provincia di Varese con deliberazione del Consiglio Provinciale P.V. n. 28 del 29/06/2015, competerebbe la realizzazione delle opere e degli interventi necessari richiesti dalla vigente normativa;
b. pur nelle more della piena operatività di Alfa s.r.l., si ritiene di demandare alla medesima, alla luce del prossimo subentro, tali interventi necessari ed urgenti, per le ragioni sopra descritte;
c. al fine di disciplinare i reciproci diritti e obblighi fra le Parti relativi alla realizzazione dell'Intervento, viene stipulato il presente Accordo.

Tutto ciò premesso e considerato, si conviene e si stipula quanto segue.

Art. 1 Oggetto dell'Accordo

1. Il presente Accordo disciplina i reciproci diritti e obblighi fra le Parti relativi ad interventi urgenti da eseguirsi sulla rete fognaria del Comune di Castello Cabiaglio;

2. con il presente Accordo si individua quale **Soggetto attuatore** (di seguito anche "**Ente attuatore**") dell'Intervento Alfa s.r.l. in sostituzione del Comune sopra citato, proprietario

della rete e degli impianti, ai sensi del vigente D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. "Codice dei Contratti", assumendosi pertanto il compito di dare attuazione ai seguenti interventi:

- opere di ampliamento della rete fognaria acque nere, realizzazione di una nuova stazione di sollevamento e posa della condotta in pressione a servizio della stessa in Via San Rocco nel Comune di Castello Cabiaglio, € 103.954,45 IVA esclusa per lavori.

Art. 2 Accettazione del ruolo di Soggetto attuatore dell'intervento e delle conseguenti funzioni ai sensi del Decreto Legislativo 50/2016 e s.m.i.

1. La Società Alfa s.r.l. si impegna a realizzare gli interventi citati all'art. 1 del presente accordo, e diventa pertanto responsabile della completa attuazione, nel pieno rispetto della normativa vigente in materia di lavori pubblici;
2. il Soggetto attuatore, rientrando tra i soggetti di cui all'art. 1 del nuovo Codice dei Contratti, dovrà rispettare le disposizioni di cui al D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. al medesimo applicabili.

Art. 3 Compiti e responsabilità delle parti

1. Il Soggetto attuatore si impegna inoltre:
   - a rispettare tutti gli obblighi definiti nel presente Accordo, nonché ogni altra disposizione di legge in materia;
   - a eseguire l'Intervento nel rispetto delle disposizioni di cui al D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. al medesimo applicabili;
2. con l'esecuzione degli interventi il Soggetto attuatore dovrà fornire tutta la relativa documentazione al Comune ed all'UdA;
3. il Soggetto attuatore è responsabile dei danni derivanti da negligenza, imprudenza, imperizia, inosservanza di leggi o di regolamenti o di norme tecniche pertinenti alla materia, arrecati per fatto proprio o dei propri dipendenti o di persone di cui esso si avvale a qualsiasi titolo, sia al personale proprio, di altre ditte o a terzi, sia a cose a chiunque appartenenti;
4. il Soggetto attuatore è in particolare pienamente responsabile del mancato rispetto del presente accordo ed eventuali sanzioni ne dovessero derivarne;
5. il Comune s'impegna inoltre a mettere a disposizione tutta la documentazione tecnico amministrativa in suo possesso che riguarda la rete fognaria ed il particolare tratto interessato dal presente accordo;
6. il Comune non avrà responsabilità su eventuali ritardi dei lavori o malfunzionamenti degli interventi realizzati da Alfa s.r.l.

Art. 4 Finanziamento della progettazione e delle opere

1. La progettazione e le opere sono parzialmente finanziate a valere sull'introito tariffario relativo al theta del Comune di Castello Cabiaglio, quantificato in € 24.892,41=;
2. le somme a disposizione verranno erogate a fronte di adeguata documentazione comprovante la necessità del loro utilizzo:
   a) eventuali economie derivanti da ribasso d'asta rimarranno nella disponibilità di Alfas.r.l.;
   b) il finanziamento complessivo necessario per la realizzazione di tali interventi è pari a € 103.954,45 IVA esclusa, a dedurre il theta che viene messo a disposizione dal Comune,

mentre la parte rimanente a saldo viene imputata in tariffa ed anticipata dal Gestore unico Alfa s.r.l.

Art. 5 Tempi di attuazione dell'intervento

1. Per la realizzazione dell'Intervento il Soggetto Attuatore dovrà rispettare la seguente tempistica delle attività:

	Attività	**Durata** [mesi/gg]	**Durata Cumulata** [mesi]
1	……		
2	……		

Art. 6 Controversie

1. Tutte le controversie aventi ad oggetto rapporti inerenti il presente accordo dovranno essere oggetto di un tentativo preliminare di conciliazione;
2. il Comitato di Conciliazione sarà composto da:
   - un membro nominato da Alfa s.r.l.;
   - un membro nominato dal Comune di Castello Cabiaglio;
   - un membro nominato dall'Ufficio d'Ambito;
3. la nomina del membro del comitato di conciliazione dovrà essere indicata contestualmente all'inoltro della richiesta per l'espletamento del tentativo preliminare di conciliazione;
4. i destinatari della comunicazione dovranno indicare il nominativo del rispettivo membro del comitato di conciliazione entro il termine perentorio di 7 giorni lavorativi decorrenti dalla ricezione della domanda per il tentativo preliminare di conciliazione. Decorso infruttuosamente il termine di 7 giorni dal ricevimento dell'ultima richiesta senza che si sia pervenuti alla costituzione del comitato di conciliazione, il tentativo si riterrà concluso negativamente e la controversia sarà rimessa, a seconda dell'oggetto, al Tribunale di Varese o al TAR Lombardia;
5. il comitato di conciliazione dovrà svolgersi presso la sede dell'UdA;
6. le parti si impegnano a ricorrere alla conciliazione prima di iniziare qualsiasi procedimento giudiziale;
7. il procedimento di conciliazione dovrà concludersi entro e non oltre 30 giorni dalla costituzione del comitato di conciliazione o nel diverso periodo che le parti concordino per iscritto nel corso della prima seduta prevista per il tentativo di conciliazione;
8. ogni controversia che non sia risolta tramite conciliazione, come prevista nel presente articolo, sarà devoluta, a seconda dell'oggetto della stessa, al Tribunale di Varese o al TAR Lombardia;
9. per nessuna ragione, neppure in caso di contestazione in sede di tentativo preliminare di conciliazione ovvero in sede giudiziale, il Soggetto Attuatore potrà rallentare, ritardare, interrompere o sospendere i servizi contrattuali;
10. il Comune di Castello Cabiaglio, in caso di grave e ingiustificato ritardo nell'adempimento

degli impegni assunti con la sottoscrizione del presente atto, procede alla formale contestazione degli inadempimenti riscontrati e all'assegnazione di un congruo termine per provvedervi;

11. qualora l'intervento non venga avviato entro i termini stabiliti, il Comune, sentite Alfa s.r.l. e UdA, provvederà alla revoca delle quote di propria spettanza, provvedendo alla riallocazione di tali risorse;
12. si precisa che, a fronte di qualunque sospensione o interruzione dei servizi che non sia dovuta a causa di forza maggiore riconosciuta o a previsione contrattuale, il contratto sarà risolto di diritto, impregiudicato il diritto del comune al risarcimento di tutti i danni, nessuno escluso, e di individuare altro soggetto per la continuazione dei servizi ad altra impresa.

Art. 7 Gestione delle opere

1. Alla conclusione dei lavori e delle opere realizzate ai sensi del presente Accordo ed a collaudo concluso, la proprietà delle stesse rimarrà in capo al Comune ai sensi della legge regionale n. 26/2003 e successive modifiche ed integrazioni. Per quanto concerne la gestione delle opere, la medesima rimarrà in capo al Comune fino a quando risulterà esecutiva la presa in carico del servizio fognatura da parte di Alfa (in virtù dell'affidamento fatto da Provincia di Varese con atto C.P. P.V. n. 28 del 29/06/2015).

Art. 8 Disposizioni generali e finali

1. Il presente Accordo è vincolante per tutti i soggetti sottoscrittori;
2. resta in vigore fino alla completa attuazione dell'intervento in esso previsto, fatto salvo il preventivo subentro di Alfa s.r.l. nelle posizioni del Comune di Castello Cabiaglio;
3. in caso di grave e ingiustificato ritardo da parte del Soggetto attuatore nell'adempimento degli impegni assunti con la sottoscrizione del presente Accordo e in particolare rispetto al crono-programma dei lavori, ivi compreso il mancato avvio o il ritardo dell'avvio dei lavori nel termine stabilito, il Comune procede alla formale contestazione degli inadempimenti riscontrati e all'assegnazione di un congruo termine per provvedervi.

Il Sindaco del Comune di Castello Cabiaglio

Dott. Galbiati Marco

Il Presidente di Alfa s.r.l.

Dott. Paolo Mazzucchelli

Il Presidente dell'Ufficio d'Ambito

Dott. Riccardo Del Torchio

Documento firmato elettronicamente ai sensi della vigente normativa